

Rep. n. 2/2021 del 19/01/2021
Sent. n. 2/2021 pubbl. il 19/01/2021

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
Sezione civile
Tribunale Fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Stefano Brusati

Presidente

Dott. Maddalena Ghisolfi

Giudice

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento

R.G. 58/2020 Pre-Fall.

promosso su istanza depositata in data 16/11/2020

DA

PUBBLICO MINISTERO

NEI CONFRONTI DI

MILANO COSTRUZIONI SRL [C.F. 01402640336], con sede in SAN GIORGIO
PIACENTINO, LOCALITA' GODI 3, con l'avv. SCROCCHI

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- con ricorso in data 16/11/2020 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi il fallimento dell'impresa MILANO COSTRUZIONI SRL;
- fissata udienza prefallimentare, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data 18/11/2020, mediante PEC;
- la resistente non si è costituita ma è comparsa all'udienza del 14/12/2020, chiedendo il rigetto dell'istanza di fallimento per mancanza del requisito dell'insolvenza, nonché contestando l'utilità della prospettiva fallimentare tenuto conto dell'interesse della massa dei creditori.

Firmato Da: BRUSATI STEFANO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 54f8b8457d500013
Firmato Da: TIBERTI STEFANO ALDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d5ae63d81b994e01de12af42d1d34484





osserva quanto segue

- Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in **SAN GIORGIO PIACENTINO**, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
 - Il presente procedimento origina dal ricorso per la dichiarazione di fallimento presentata dal PM presso il Tribunale di Piacenza, in forza di segnalazione ex art. 7 L.F. compiuta dal GD del procedimento di concordato preventivo RG 23/2012, nonché a fronte della pendenza del procedimento penale Reg. Gen. 3540/2018, nell'ambito del quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per fatti di bancarotta fraudolenta nei confronti degli amministratori della società MILANO COSTRUZIONI.
 - Va preliminarmente ribadito che, omologato il concordato e scaduto il termine per la sua risoluzione, per un verso il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e, per altro verso, si riapre lo scenario comune delle possibili iniziative dirette a farne accertare l'insolvenza, con possibilità di promozione delle stesse non solo dai creditori già concorsuali (e nella misura falcidiata), ma anche dal P.M; non sussistono quindi preclusioni alla dichiarazione di fallimento di una società con concordato preventivo omologato ove si faccia questione - come non è contestato nella vicenda - dell'inadempimento di debiti già sussistenti alla data del ricorso della L. Fall., ex artt. 160-161 e però modificati con detta omologazione, dovendosi verificare all'epoca della decisione così sollecitata i presupposti di cui alla L. Fall., artt. 1 e 5.¹
 - Ciò premesso, la società MILANO COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede in SAN GIORGIO PIACENTINO, LOCALITA' GODI N. 3, è stata ammessa dal Tribunale di Piacenza, alla procedura di concordato preventivo; il relativo piano di concordato è stato omologato con provvedimento del 19/7/2013 (depositato il 26/7/2013);
 - La proposta concordataria omologata si basa un piano puramente liquidatorio, tale per cui dal 2013 è anche cessata del tutto l'attività di impresa; **l'attivo concordatario stimato da piano è di euro 5.775.644**, sufficiente per soddisfare integralmente le spese prededucibili, i creditori privilegiati (generalmente e speciali) e pagare ai creditori chirografari, divisi in tre classi, una percentuale a seconda della classe di appartenenza (30%, 15% e 1%); **il termine per l'esecuzione era fissato in cinque anni dall'omologa;**
 - Dalla relazione del Liquidatore giudiziale in atti e confermata in udienza, emerge come al 2020 l'attivo complessivamente realizzato sia pari ad euro 1.303.425 circa, da cui, prima di ipotizzare un eventuale riparto, devono dedursi le spese affrontate per ed in corso di procedura (per euro 531.624 circa); risulta **eseguito un unico riparto, nel 2014**, in favore dei lavoratori subordinati, per euro 496.853 circa; ad eccezione di tali creditori, delle spese di procedura e di (alcune) spese prededucibili, dunque, **nessun altro creditore ha allo stato ottenuto soddisfazione minima dal piano;**
 - L'attuale saldo del C/C della procedura è di euro 274.974 circa; il liquidatore rappresenta che residuano attività liquidatorie ancora da compiersi (vendita di un appartamento, un terreno ed un capannone), tuttavia l'eventuale nuovo attivo realizzabile risulta
- ¹ Cfr Cass. civile sez. VI, 11/12/2017, n.29632.





notevolmente inferiore alle stime originarie previste da piano, e dalla vendita di beni residui non pare potersi ricavare, in base alle offerte ricevute per tali beni e i valori delle prossime aste, un ulteriore attivo superiore agli euro 500.000 circa; la prognosi relativa alla possibilità che l'esito del concordato preventivo consenta la soddisfazione anche minima di alcuni creditori è, quindi, fortemente negativa;

- Allo stato, conseguentemente, a fronte di un **passivo concordatario di euro 11.714.576**, a soddisfacimento del quale è stato promesso un attivo di euro **5.775.644**, l'attivo realizzato ha permesso solo il pagamento in minima parte dei creditori concordatari e risulta palese non solo l'attuale impossibilità di rispettare i pagamenti previsti dal piano di concordato stesso ma financo la concreta impossibilità di garantire, in tempi ragionevoli, un minimo di soddisfacimento ad alcune categorie dei creditori concordatari; da ciò deriva, che deve ritenersi sussistere un grave inadempimento delle stesse obbligazioni derivanti dal piano di concordato, cui consegue una attuale situazione di insolvenza irreversibile; tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che allo stato penda un contenzioso fiscale, per un valore di euro circa 2.666.049,66, all'esito del quale potrebbe (ipoteticamente) abbattersi il monte dei debiti privilegiati, in quanto, da un lato, l'esito di tale contenzioso appare quantomeno aleatorio², dall'altro non viene meno la considerazione che in ogni caso gli esiti tanti attuali quanto prospettici della liquidazione risultano insufficienti a coprire il fabbisogno concordatario.³
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va infatti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte - per cui quando la società è in liquidazione, la valutazione circa l'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali⁴ (Cass. n. 19141/2006; Cass. 2003, n. 6170, Cass. n. 19414/2017), tenendo conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo inoltre questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del credito.⁵

Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa in concordato preventivo di adempiere alle proprie obbligazioni così come sancite nella proposta concordataria.

Im merito al tema della maggiore o minore convenienza della soluzione fallimentare, tale profilo è irrilevante al fine della decisione in quanto del tutto estraneo rispetto all'accertamento che il Tribunale è chiamato ad eseguire in sede di procedimento prefallimentare.

Ritiene, pertanto, il Collegio che **debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.**

² Giova sottolineare che le pretese erariali hanno trovato accoglimento nei due gradi del giudizio di merito, e la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello, con rinvio innanzi alla CTR di Bologna, per motivi formali e non di merito.

³ Anche perché le tempistiche inerenti alla definizione del contenzioso appaiono incerte e la pendenza di tale controversia impedirebbe in ogni caso per un tempo non indifferente lo smobilizzo di risorse in favore dei creditori postergati all'Erario.

⁴ Nel caso di crediti sanciti in un piano di concordato omologato, che l'attivo sia in grado di soddisfare i creditori concorsuali così come stabilito nella proposta concordataria, quindi anche tenendo conto della falcidia operata in sede concorsuale.

⁵ Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2019, n. 24948.





L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettato dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv. con L. 132/2015); per ragioni di economia processuale, di opportunità e per valorizzare il principio di continuità nella gestione della procedura, il collegio ritiene opportuno nominare quali curatori i professionisti che hanno ricoperto la funzione di Commissario Giudiziale e di Liquidatore Giudiziale nel procedimento di concordato preventivo.

P.Q.M.

- 1) **DICHIARA il fallimento** di MILANO COSTRUZIONI SRL [C.F. 01402640336], con sede legale in SAN GIORGIO PIACENTINO, LOCALITA' GODI 3, quale procedura principale ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
- 2) **NOMINA** Giudice Delegato il dott. Stefano Aldo Tiberti;
- 3) **NOMINA** Curatori, **la dott.ssa CHIODAROLI ANNA MARIA e l'avv. SALVATORE CALTABIANO**; i singoli curatori hanno la facoltà di compiere disgiuntamente gli atti relativi al loro ufficio, salvo remissione degli atti al GD nell'ipotesi di dissenso espresso da uno dei due curatori rispetto al compimento di singoli atti;
- 4) **ORDINA** al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) **FISSA per l'adunanza** in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **21/04/2021, ore 09:30**, innanzi al Giudice Delegato dott. Stefano Aldo Tiberti, avvertendo il fallito/legale rappresentante della fallita che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) **ASSEGNA** ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;
- 7) **ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 8) **ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss.





c.p.c. e 84 L.F. autorizzando sin d'ora il curatore a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;

- 9) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della casella di posta elettronica certificata;
- 10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero,
- 11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.


Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 11/01/2021.

Il Giudice estensore
Dott. Stefano Aldo Tiberti

Il Presidente
Dott. Stefano Brusati

Firmato Da: BRUSATI STEFANO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 54f9b9457d500013
Firmato Da: TIBERTI STEFANO ALDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d5a63d81b994a01de12a142d1d34484





Copia conforme all'originale digitale, ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c.

Piacenza, 29/03/2023

*Curatori Avv. Salvatore Caltabiano, Dott.ssa Anna Maria
Chiodaroli*